

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 ottobre 2007, composta dai seguenti magistrati:

dott. Maurizio Meloni	- Presidente
dott. Luciano Pagliaro	- Consigliere
dott. Ignazio Faso	- Consigliere
dott. Maurizio Graffeo	- Consigliere
dott. Antonio Dagnino	- Consigliere
dott. Francesco Targia	- Primo Referendario - relatore
dott.ssa Licia Centro	- Referendario
dott.ssa Laura d'Ambrosio	- Referendario
dott. Stefano Castiglione	- Referendario



vista la deliberazione di questa Sezione n. 1/2006, con la quale è stato approvato il programma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione siciliana e delle Amministrazioni pubbliche statali e locali aventi sede nella Sicilia per l'anno 2006, con la quale è stata prevista un'indagine avente ad oggetto "l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della

scaricato dal sito www.codir.it
legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003”;

vista la nota prot. n. 81-P del 4 ottobre 2007 del magistrato
istruttore con la quale è stata trasmessa la relazione avente ad
oggetto “l’applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del
personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non
dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della
legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003”;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.
72/2007/CONTR. in data 4 ottobre 2007 con la quale la Sezione del
controllo è stata convocata il 18 ottobre 2007 per la discussione della
menzionata relazione;

vista la nota della segreteria della Sezione del controllo per la
Regione siciliana n. 539/CONTR. in data 5 ottobre 2007 con la quale
l’anzidetta relazione e l’ordinanza di fissazione dell’adunanza sono
state comunicate al Presidente della Regione siciliana, all’Assessorato
alla Presidenza – Ufficio di Gabinetto e Dipartimento regione del
personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed
assistenza al personale, all’Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze – Ufficio di Gabinetto e Dipartimento regionale bilancio e
tesoro;.

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

scaricato dal sito www.codir.it
visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000;

presenti la dott.ssa Alessandra Di Liberto per l'Assessorato alla Presidenza - Ufficio di Gabinetto, il dott. Alfredo Liotta per l'Assessorato alla Presidenza - Dipartimento regione del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale, il dott. Antonio Lo Presti per l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di Gabinetto ed il dott. Mariano Pisciotta per l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro;

uditi, all'odierna adunanza, il relatore Primo Referendario dott. Francesco Targia, la dott.ssa Alessandra Di Liberto per l'Assessorato alla Presidenza - Ufficio di Gabinetto ed il dott. Alfredo Liotta per l'Assessorato alla Presidenza - Dipartimento regione del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale;

esaminata la memoria prot. PG/2007/157703 del 17 ottobre 2007 prodotta in sede di adunanza pubblica;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione avente ad oggetto "l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non dirigenziale della

scaricato dal sito www.codir.it
Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n.
10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il
biennio economico 2002-2003".


ORDINA


che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia
della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano comunicate
al Presidente della Regione siciliana, all'Assessorato alla Presidenza -
Ufficio di Gabinetto e Dipartimento regione del personale, dei servizi
generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale,
all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di
Gabinetto e Dipartimento regionale bilancio e tesoro.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio III, siano acquisite le comunicazioni che,
ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le
Amministrazioni interessate devono rendere circa le misure
conseguenzialmente adottate in ordine alle osservazioni contenute
nella relazione allegata.

L'ESTENSORE
(dott. Francesco Targia)

IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio Meloni)


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
il 19. OTT. 2007
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Laura SURIANO)



Corte dei Conti

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

*RELAZIONE SULL'ESITO DELL'INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE, A
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, DEL COMPARTO NON
DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI
ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 15 MAGGIO 2000
PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-2005 E PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2002-2003.*

scaricato dal sito www.codir.it

Responsabile dell'indagine

Primo Referendario – Dott. Francesco Targia

Personale amministrativo che ha partecipato all'indagine

Dott.ssa Maria Teresa Faraci

scaricato dal sito www.codir.it


INDICE

PREMESSA	2
1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'INDAGINE	2
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE.....	4
3. I RISULTATI DELL'INDAGINE	6
3.1. <i>Gli oneri per emolumenti arretrati e a regime sopportati dall'Amministrazione regionale a seguito degli incrementi tabellari e dell'indennità di amministrazione riconosciuti con il CCRL 2002-2005</i>	<i>9</i>
3.2. <i>Le risorse destinate alla contrattazione regionale integrativa e alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di dipartimento o struttura equiparata</i>	<i>9</i>
3.3. <i>Gli eventuali costi sostenuti per emolumenti, gettoni di presenza, spese di missione e altri compensi in favore dei componenti dei Comitati pari opportunità, sul fenomeno del mobbing, per la rappresentatività e per le commissioni paritetiche per le controversie inerenti il FAMP</i>	<i>13</i>
3.4. <i>I riflessi economici scaturenti dall'attivazione dell'istituto dei profili evoluti e dall'eventuale progressione verso i profili evoluti</i>	<i>14</i>
3.5. <i>La nuova disciplina del telelavoro e gli eventuali oneri a carico dell'Amministrazione</i>	<i>14</i>
3.6. <i>I possibili oneri scaturenti dalla riforma contrattuale della disciplina dei congedi parentali</i>	<i>15</i>
3.7. <i>La previdenza complementare</i>	<i>16</i>
3.8. <i>Gli effetti economici derivanti dalla ristrutturazione della retribuzione prevista dall'art. 80 del CCRL..</i>	<i>16</i>
3.9. <i>I costi sostenuti a seguito della prevista stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile dei dipendenti delle categorie C e D e dei rischi connessi all'utilizzo del mezzo proprio in occasione delle trasferte</i>	<i>17</i>
3.10. <i>La nuova disciplina dei trattamenti di trasferta e trasferimento e gli eventuali nuovi maggiori costi</i>	<i>18</i>
3.11. <i>Il servizio mensa.....</i>	<i>19</i>
3.12. <i>Il previsto riequilibrio delle posizioni economiche.....</i>	<i>20</i>
3.13. <i>Le specifiche norme per il Corpo forestale regionale.....</i>	<i>20</i>
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	21

scaricato dal sito www.codir.it

Premessa

Con la deliberazione n. 1 del 2006, adottata nell'adunanza del 6 aprile 2006, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha approvato il programma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione siciliana e delle amministrazioni pubbliche statali e locali aventi sede in Sicilia per l'anno 2006, prevedendo, tra l'altro, l'effettuazione di una specifica indagine sull'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.



1. Finalità e oggetto dell'indagine


In sede di certificazione dei costi scaturenti dall'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro del personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 (Deliberazione Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo n. 2/2005/SR del 21 febbraio 2005) e, successivamente, in occasione del referto all'Assemblea regionale siciliana a seguito della certificazione non positiva (Deliberazione Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo n. 1/2006/SR del 9 gennaio 2006) questa Corte ha evidenziato la presenza di criticità, anche gravi, in ordine all'attendibilità della quantificazione dei costi, diretti e indiretti, derivanti dall'applicazione del contratto e alla compatibilità finanziaria ed economica di detti oneri sotto il profilo della loro copertura e sostenibilità

scaricato dal sito www.codir.it

avuto riguardo, rispettivamente, agli stanziamenti di bilancio e alle grandezze macroeconomiche desunte dagli strumenti di programmazione economica-finanziaria e dagli accordi sulla politica dei redditi, direttamente o indirettamente, dagli stessi richiamati.

In particolare, la Corte, in sede di referto, rilevava come, anche a seguito dell'intervento legislativo volto a reperire ulteriori risorse da destinare alla contrattazione regionale (legge regionale n. 5 del 2005) e le iniziative poste in essere dall'ARAN Sicilia, a seguito della certificazione non positiva resa dalla Corte, "per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione", permanessero molte delle criticità segnalate. Il riferimento è:


- all'incompletezza delle indicazioni fornite nella relazione tecnico finanziaria di quantificazione dei costi contrattuali riguardo agli oneri scaturenti dal contratto relativamente al personale in servizio, sia presso gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 (gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione), sia presso la stessa Amministrazione regionale; con riferimento a questi ultimi, in particolare, osservava che per il personale a tempo determinato si era tenuto conto dei soli costi derivanti dagli incrementi stipendiali e che, inoltre, non erano stati contabilizzati gli oneri (diretti e indiretti) derivanti da una serie di istituti contrattuali;
- all'impossibilità di verificare, specie per le camere di commercio, industria e artigianato, la copertura e la sostenibilità degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva con le allocazioni previste nei bilanci degli enti regionali;
- l'assenza di elementi certi circa la copertura dei costi derivanti dai diversi istituti contrattuali, non solo relativamente al personale a tempo determinato, ma anche a quello a tempo indeterminato;



scaricato dal sito www.codir.it

- l'impossibilità di valutare positivamente la compatibilità economica delle dinamiche retributive previste nell'ipotesi contrattuale in argomento con gli obiettivi di risanamento della finanza regionale contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria 2002-2004 e 2003-2006 e con le grandezze macroeconomiche assunte come parametro di riferimento negli accordi sulla politica dei redditi (tasso di inflazione programmato) sostanzialmente recepite negli anzidetti DPEF regionali e nella stessa direttiva governativa del luglio 2004.

In considerazione di ciò la Corte ha ritenuto utile inserire nel proprio programma di controllo successivo sulla gestione una specifica indagine volta all'esame degli effetti scaturenti dalla concreta applicazione, limitatamente alla sola Amministrazione regionale ed agli evidenziati aspetti problematici, del menzionato contratto collettivo regionale di lavoro del personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.



2. Modalità di svolgimento dell'indagine

L'indagine si è svolta utilizzando il metodo del confronto con le strutture interessate. In questa linea, si è proceduto, innanzi tutto, alla formulazione di un'apposita nota istruttoria al fine di richiedere le informazioni e la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva. In particolare sono state richieste informazioni sui seguenti punti:

scaricato dal sito www.codir.it


- le somme corrisposte a titolo di emolumenti arretrati ed i costi a regime effettivamente sopportati dall'Amministrazione regionale a seguito dell'erogazione degli aumenti tabellari e degli incrementi dell'indennità di amministrazione previsti dal menzionato CCRL;
- l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione regionale integrativa e alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di dipartimento o struttura equiparata;
- gli eventuali oneri sopportati per spese di missione, emolumenti, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti nei confronti dei componenti dei Comitati pari opportunità, sul fenomeno del *mobbing*, per la rappresentatività e per le commissioni paritetiche per le controversie inerenti il FAMP;
- se la partecipazione ai predetti comitati da parte dei rappresentanti sindacali sia stata considerata prestazione lavorativa o presupponga la fruizione di permessi sindacali;
- se sia stata o meno data attuazione all'istituto di cui agli artt. 30 e 31 (Profili evoluti e Progressione verso i profili evoluti), evidenziando gli eventuali costi dallo stesso scaturiti;
- gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 56 disciplinante i congedi dei genitori (con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 2, lett. d) e h);
- se è stata data attuazione agli istituti del telelavoro (art. 79) e della previdenza complementare (art. 101), evidenziando in caso positivo i relativi costi sostenuti;
- se la ristrutturazione della retribuzione prevista all'art. 80 (specie con riferimento alla rideterminazione della retribuzione tabellare e dell'indennità integrativa speciale ed all'inglobamento dell'assegno *ad personam*, anche se riassorbibile, nel reddito differenziale di anzianità) abbia comportato, anche

scaricato dal sito www.codir.it

indirettamente, oneri non quantificati, specificandone il relativo ammontare;

- le somme spese per la prevista copertura assicurativa e patrocinio legale (art. 97);
- i maggiori oneri derivanti dalle seguenti disposizioni contrattuali:
 - art. 99 – Trattamento di trasferta;
 - art. 100 – Trattamento di trasferimento;
 - art. 102 – Mensa;
 - art. 108, comma 2 – Riequilibrio posizioni economiche;
 - art. 110 – Norme per il Corpo forestale regionale.

I dati ed i documenti acquisiti in sede di risposta hanno fatto emergere, poi, la necessità di procedere, ai fini della conclusione dell'istruttoria, all'acquisizione di ulteriori chiarimenti ed elementi informativi specie con riferimento al trattamento accessorio del personale a tempo determinato, ai costi per spese di funzionamento dei comitati per il *mobbing* e le pari opportunità, agli eventuali maggiori oneri discendenti dal mutamento della disciplina in materia di congedo parentale e alle spese sopportate per il servizio mensa. Si è resa, pertanto, necessaria la formulazione di un'ulteriore richiesta istruttoria, cui è stato dato riscontro con la nota 8 luglio 2007 prot. n. P.G./2007/100807, pervenuta in data 13 luglio 2007.



3. I risultati dell'indagine

A seguito dell'attività istruttoria le preoccupazioni formulate dalle Sezioni riunite di questa Corte in ordine ai rischi di inadeguata quantificazione degli oneri contrattuali ed insufficiente copertura degli stessi hanno trovato un seppur parziale riscontro.

scaricato dal sito www.codir.it

Di seguito verranno esposti, relativamente a ciascuna delle osservazioni formulate dalla Corte in sede di rapporto di certificazione e di referto al Parlamento regionale, le criticità evidenziate e le risultanze emerse a seguito della presente indagine.

3.1. Gli oneri per emolumenti arretrati e a regime sopportati dall'Amministrazione regionale a seguito degli incrementi tabellari e dell'indennità di amministrazione riconosciuti con il CCRL 2002-2005

In sede di definitiva quantificazione degli oneri scaturenti dal contratto collettivo in argomento l'ARAN Sicilia quantificava la spesa a carico dell'Amministrazione regionale per il biennio 2002-2003 e per gli anni 2004 e 2005 negli importi di seguito riportati:

**Incrementi contrattuali personale
Amministrazione regionale biennio 2002-2003**

Oneri per il personale a tempo indeterminato	24.727.329
Oneri per il personale a tempo determinato in servizio presso gli uffici di gabinetto	85.704
Totale oneri personale a tempo indeterminato e in servizio presso gli uffici di gabinetto	24.813.033
Oneri per il personale a tempo determinato ex PUC	262.467
Totale oneri personale a tempo indeterminato e determinato	25.075.500

**Incrementi contrattuali personale
Amministrazione regionale anno 2004**

Oneri per il personale a tempo indeterminato	24.408.098
Oneri per il personale a tempo determinato in servizio presso gli uffici di gabinetto	122.018
Totale oneri personale a tempo indeterminato e in servizio presso gli uffici di gabinetto	24.530.116
Oneri per il personale a tempo determinato ex PUC	715.628
Totale oneri personale a tempo indeterminato e determinato	25.245.744

scaricato dal sito www.codir.it

far riferimento, piuttosto che a reali dati di cassa, al decreti assessoriali di ripartizione fra i vari capitoli di bilancio dei fondi necessari per il pagamento sia degli arretrati relativi al periodo 2002-2004 (D.A. n. 838/2005) sia dei maggiori emolumenti dovuti a regime a decorrere dal 1° gennaio 2005.

I dati forniti relativamente agli oneri per il triennio 2002-2004 (euro 48.794.775,00 comprensivi di euro 14.736.707,74 già erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale) appaiono in linea con le iniziali previsioni di spesa sopra riportate (euro 48.792.471, pari alla somma degli oneri previsti per il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso gli uffici di gabinetto per il medesimo periodo).

I costi registratisi a decorrere dal 2005, invece, evidenziano uno scostamento rispetto a quelli preventivati, risultando la maggiore spesa a regime derivante dall'applicazione del solo art. 80 del CCRL pari ad euro 24.608.012, a fronte dei previsti euro 24.262.355. I predetti maggiori costi pur se contenuti (pari in termini assoluti ad euro 345.657 e in termini percentuali all'1,4 per cento) confermano le perplessità avanzate dalla Corte in sede di certificazione contrattuale riguardo la completezza e correttezza dei dati utilizzati sia per la determinazione delle basi salariali, sia per la quantificazione degli oneri complessivi scaturenti dall'accordo.



3.2. Le risorse destinate alla contrattazione regionale integrativa e alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di dipartimento o struttura equiparata

L'art. 87 del CCRL per il personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti regionali per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 istituisce, a decorrere dal

scaricato dal sito www.codir.it

1° gennaio 2005, il Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni - FAMP, in luogo del precedente Fondo efficienza servizi - FES di cui all'art. 17 del DPRS n. 11 del 1995,¹ finalizzato a "promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione in sede di contrattazione di piani e progetti strumentali e di risultato". La norma in esame stabilisce, poi, che il predetto fondo sia costituito dalla previsione definitiva di spesa al 31 dicembre 2003 per il FES, eventualmente incrementato, a partire dal 1° gennaio 2005, dai risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; dalle risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale, quali ad esempio le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; dalle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (sponsorizzazioni per maggiori fruizioni); dai trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di leggi o regolamenti; dalle risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione differenziale di anzianità in godimento del personale comunque cessato dal servizio (comma 2); dagli importi relativi all'indennità di amministrazione percepita da dipendenti non più in servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni, nonché dalle risorse del Fondo già utilizzate per finanziare le progressioni economiche dalla data di passaggio di categoria o di cessazione dal servizio del personale che ne ha usufruito (comma 4). Prevede, in ultimo, la possibilità di ulteriori incrementi in ipotesi "di attivazione di nuovi servizi o di incremento della dotazione organica" (comma 3).

In ossequio alla richiamata disciplina contrattuale il predetto fondo, sia per il 2005 che per il 2006, è stato fissato in euro 51.646.000, importo corrispondente alla previsione di spesa definitiva per il FES anno 2003 e parzialmente utilizzato (nella misura di euro 11.910.000 nel

scaricato dal sito www.codir.it

2005 e di euro 13.835.000 nel 2006) per il finanziamento delle progressioni economiche di categoria.

Ulteriori risorse, pari a dieci milioni di euro annui, sono poi state stanziare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 88 del CCRL, per la costituzione di un apposito fondo per il trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003.

A decorrere dal 2006 è stata, altresì, prevista, con apposito accordo sindacale intervenuto in data 6 ottobre 2006 tra l'ARAN Sicilia e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 89, comma 3, del menzionato CCRL, la costituzione di un ulteriore fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale a termine. Al fine, in base a quanto dichiarato dalla stessa Amministrazione, sono state utilizzate le seguenti somme: euro 2.500.000 "disponibili" sul capitolo 321301 - per l'esercizio finanziario 2006 - fondo unico per il precariato nonché per le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale; euro 166.334,04 economie realizzate nell'anno 2005 sui capitoli inerenti il FAMP degli Uffici di gabinetto; euro 799.803,91 economie realizzate nell'anno 2005 sul fondo FAMP delle Stazioni appaltanti - capitolo 272011- ed euro 1.874.533,69 economie sul Fondo FAMP degli Uffici di gabinetto - capitolo 215718, per un totale complessivo di euro 5.340.691,63.

Con la memoria scritta ed in sede di adunanza pubblica i rappresentanti dell'Amministrazione hanno affermato che il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari "ha comportato di fatto un incremento della dotazione organica, laddove tale locuzione sia oggetto di un'interpretazione estensiva che tenga conto della *ratio* della norma", oltre che l'attivazione di nuovi servizi quali "quelli relativi alla vigilanza e


scaricato dal sito www.codir.it

custodia dei beni museali ed archeologici” e quelli “concernenti le attività ausiliarie ed esecutive”.

Al riguardo non si può non osservare come l’adeguamento delle risorse sia funzionale all’esigenza dell’Amministrazione di far fronte a maggiori ed ulteriori compiti (tali da richiedere modifiche alla dotazione organica) o correlata all’attivazione di nuovi servizi e non sussista, invece, alcun principio di proporzionalità tra il numero dei dipendenti in servizio e le risorse messe a disposizione. Inoltre, va evidenziato come non siano stati forniti, seppur richiesti in sede di discussione, elementi certi in ordine agli effettivi oneri necessari ad assicurare i servizi *ex novo* istituiti (e non semplicemente rimodulati o resi più efficienti), condizione questa richiesta per l’adeguamento delle risorse.

In relazione a quanto sopra esposto la Corte non può non segnalare come la costituzione di un separato fondo per il personale a tempo determinato abbia di fatto chiaramente comportato un incremento notevole dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla produttività in assenza dei presupposti contrattualmente previsti (attivazione di nuovi servizi o di incremento della dotazione organica).

Si ritiene, pertanto, necessario che l’Amministrazione in autotutela verifichi attentamente e con la massima tempestività possibile la corretta quantificazione delle somme destinate al Fondo (*rectius* ai Fondi) di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni e, ove ne ravvisi la necessità, adotti i necessari provvedimenti volti ad evitare l’esborso di somme in assenza dei necessari presupposti di legge e contrattuali.




scaricato dal sito www.codir.it

3.3. Gli eventuali costi sostenuti per emolumenti, gettoni di presenza, spese di missione e altri compensi in favore dei componenti dei Comitati pari opportunità, sul fenomeno del mobbing,¹ per la rappresentatività e per le commissioni paritetiche per le controversie inerenti il FAMP

In sede di certificazione le Sezioni regionali riunite hanno tra l'altro rilevato l'incompletezza delle indicazioni fornite dall'ARAN Sicilia nella relazione tecnico finanziaria per essere stati presi in considerazione solo gli incrementi delle componenti fisse della retribuzione (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) e non anche i costi (diretti e indiretti) derivanti da una serie di istituti contrattuali tra i quali: art. 7: Sistema di partecipazione (con particolare riguardo alla costituzione degli appositi comitati di cui alla lettera D); art. 8: Comitato pari opportunità; art. 9: Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*; art. 10: Comitato paritetico per la rappresentatività; art. 107: Commissioni paritetiche per le controversie inerenti il FAMP.

Con riferimento alle richiamate disposizioni contrattuali l'Agenzia negoziale, in occasione della definitiva quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, ha rilevato come tali organismi fossero "deputati a svolgere compiti rientranti nelle competenze della p.A." e che dalla loro istituzione non sarebbero derivati costi "se non l'eventuale spesa relativa alle missioni di qualche componente esterno di nomina governativa".

A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Corte le affermazioni dell'ARAN Sicilia hanno trovato sostanziale conferma. Infatti, dai dati forniti dall'Amministrazione regionale è emerso che per la partecipazione alle riunioni i rappresentanti sindacali hanno utilizzato il monte permessi assegnato con D.P.Reg. 26 settembre 2003 e che non sono stati previsti e corrisposti emolumenti e gettoni di presenza in favore dei componenti i predetti comitati. Anche le spese per missioni appaiono di entità trascurabile considerato il numero limitato sia dei componenti che




scaricato dal sito www.codir.it

prestano servizio e risiedono fuori dal comune di Palermo che delle riunioni tenutesi, unitamente alla circostanza che alcuni degli organismi indicati non risultano costituiti.

3.4. I riflessi economici scaturenti dall'attivazione dell'istituto dei profili evoluti e dall'eventuale progressione verso i profili evoluti

Sempre in sede di certificazione la Corte ha evidenziato il rischio del possibile insorgere di nuovi ed ulteriori oneri a seguito dell'attivazione dell'istituto dei profili evoluti, anche in considerazione della circostanza che il contratto collettivo fa riferimento all'esigenza di reperire le necessarie risorse e la stessa Agenzia negoziale nella sua relazione tecnica precisa che la relativa spesa non dovrà gravare sui fondi per il trattamento accessorio ma "essere reperita nell'ambito dei fondi di bilancio". Le preoccupazioni espresse non hanno trovato ad oggi, però, conferma, non avendo l'Amministrazione provveduto a dare attuazione alle disposizioni in esame, in linea peraltro con quanto precisato dall'ARAN Sicilia a seguito dell'esplicita richiesta di chiarimenti formulata al riguardo dalla Corte (trattasi di norma programmatica la cui adozione è subordinata "al reperimento delle somme occorrenti nell'ambito dei futuri contratti").



3.5. La nuova disciplina del telelavoro e gli eventuali oneri a carico dell'Amministrazione


Anche con riferimento alla prevista introduzione del telelavoro la Sezione non è in grado di effettuare valutazioni ulteriori rispetto a quelle formulate in precedenza, non avendo anche questo istituto trovato ad oggi concreta attuazione. Ci si limita, pertanto, a ribadire l'esigenza di

scaricato dal sito www.codir.it

misurazione degli effetti, anche solo eventuali e indiretti, scaturenti dall'applicazione delle singole disposizioni contrattuali, non potendo evidentemente considerarsi sufficienti generiche osservazioni non supportate da concreti elementi utili per verificare, ed eventualmente calcolare, la sussistenza o l'assenza di maggiori costi.

3.6. I possibili oneri scaturenti dalla riforma contrattuale della disciplina dei congedi parentali

L'articolo 56 del CCRL in esame ridisciplina la materia dei congedi dei genitori in una logica di uniformità con quanto contrattualmente previsto per altri comparti della pubblica Amministrazione. In sede di relazione tecnica l'ARAN Sicilia non è stata, però, in grado di operare una quantificazione, neanche approssimativa, degli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla nuova regolamentazione negoziale, in relazione anche alla riferita necessità di tener conto di tutte le modifiche intervenute in materia di assenze per malattie, infortuni, aspettative e permessi e non solo di quelle apportate dall'art. 56. Difficoltà non minori nel computo, questa volta a consuntivo, degli oneri in argomento sono state riscontrate dal Dipartimento del personale. I dati forniti, peraltro a seguito di specifica richiesta di chiarimenti, infatti, non consentono, dato il loro livello di aggregazione, di effettuare valutazione in ordine all'impatto economico derivante dalla nuova regolamentazione della materia, ma solo considerazioni riguardo al numero dei fruitori, delle giornate di congedo concesso, oltre che sul *trend* di spesa registratosi nei diversi anni del quadriennio 2002-2005.



scaricato dal sito www.codir.it

3.7. La previdenza complementare

Anche con riferimento alla disciplina⁷ dettata in materia di previdenza complementare la Corte non è, allo stato, in grado di formulare compiute valutazioni in ordine ai possibili maggiori oneri che dalla stessa potrebbero derivare, non avendo la materia trovato concreta applicazione e non essendo stata, quindi, ancora determinata la quota di contribuzione, a carico dell'Amministrazione e degli enti regionali, quali datori di lavoro, da destinare ad un eventuale costituendo fondo per il personale del comparto regionale.

3.8. Gli effetti economici derivanti dalla ristrutturazione della retribuzione prevista dall'art. 80 del CCRL

In occasione della verifica della compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di accordo relativo al comparto non dirigenziale, la Corte aveva segnalato i rischi di una possibile lievitazione dei costi connessi alla prevista ristrutturazione della retribuzione (art. 80). In particolare, aveva evidenziato come il meccanismo del reddito differenziale di anzianità potesse portare, nell'ipotesi di lavoratori che non godono di maturato economico individuale, ad una voce retributiva di segno negativo e, quindi, considerate le difficoltà (se non l'impossibilità) di decurtare le altre voci stipendiali, ad un maggiore onere inizialmente non previsto per le casse regionali. In sede di referto all'Assemblea regionale siciliana aveva, poi, notato come la previsione contenuta al comma 18 dell'art. 80, con la quale si precisava che dalla ristrutturazione della retribuzione non sarebbero potuti discendere maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, non appariva idonea a scongiurare i prevedibili incrementi di spesa.

scaricato dal sito www.codir.it

Le preoccupazione segnalate hanno trovato effettivo riscontro in sede di prima applicazione della norma, tanto che con il CCRL relativo al biennio economico successivo si è previsto lo stanziamento di apposite risorse proprio al fine di riassorbire nel trattamento tabellare iniziale i redditi differenziali di anzianità negativi, risultanti dall'applicazione del comma 7 dell'art. 80 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005.


3.9. I costi sostenuti a seguito della prevista stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile dei dipendenti delle categorie C e D e dei rischi connessi all'utilizzo del mezzo proprio in occasione delle trasferte

L'art. 97 del CCRL in esame garantisce, in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti al di fuori della sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, la tutela assicurativa a copertura dei rischi di danneggiamento del veicolo e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente e delle persone di cui è autorizzato il trasporto.

Al riguardo, in sede di certificazione contrattuale, la Corte aveva evidenziato la presenza di oneri non contabilizzati connessi al correlato obbligo di pagamento dei relativi premi.

L'ARAN Sicilia, in sede di controdeduzioni, ed il Dipartimento del personale, a seguito di apposita richiesta istruttoria, hanno evidenziato la preesistente stipula di una specifica polizza assicurativa a copertura dei medesimi rischi, con la conseguenza che la normativa negoziale si limiterebbe a formalizzare una situazione di fatto esistente senza comportare, quindi, costi ulteriori.

In merito non si può non osservare come in realtà la disposizione produca comunque degli oneri quantomeno futuri, a seguito della



scaricato dal sito www.codir.it


cristallizzazione della situazione esistente e alla conseguente impossibilità per l'Amministrazione di poter valutare alla scadenza se sottoscrivere o meno una nuova polizza.

Diverso è il caso della prevista assicurazione per la responsabilità civile (salve le ipotesi di dolo e colpa grave) dei dipendenti delle categorie C e D, previamente individuati, e per il patrocinio legale, rimasta allo stato priva di concreta attuazione e, quindi, al momento non foriera di costi.

3.10. La nuova disciplina dei trattamenti di trasferta e trasferimento e gli eventuali nuovi maggiori costi

Gli artt. 99 e 100 del CCRL 2002-2005 disciplinano contrattualmente la materia dei trattamenti economici spettanti, rispettivamente, in ipotesi di trasferta e trasferimento del personale del comparto non dirigenziale. Le diverse modalità di calcolo delle indennità spettanti e la differente individuazione delle tipologie di spese rimborsabili sono apparse, a giudizio della Corte, idonee ad ingenerare incrementi di spesa. Detta valutazione è stata riconosciuta fondata anche dall'ARAN Sicilia che, in sede di controdeduzioni, ha proceduto a stimare i costi scaturenti dalle innovazioni apportate alla materia dei trattamenti di trasferta ed ha evidenziato le difficoltà emerse nella quantificazione dei costi derivanti dalla nuova regolamentazione dei trattamenti di trasferimento.

Con la presente indagine la Sezione del controllo intendeva verificare la correttezza delle stime effettuate dall'Agenzia negoziale e calcolare i maggiori costi sopportati dall'Amministrazione per indennità di trasferimento nel periodo antecedente la sua soppressione avvenuta con legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.



scaricato dal sito www.codir.it

Gli elementi istruttori forniti dal Dipartimento del personale non hanno, però, consentito di effettuare le valutazioni programmate, essendosi lo stesso limitato ad affermare che, in materia di indennità di trasferta, "non si rilevano maggiori oneri rispetto alla previgente disciplina" e che la regolamentazione contrattuale del trattamento di trasferimento "non comporta oneri aggiuntivi".

3.11. Il servizio mensa

Le Sezioni riunite regionali hanno evidenziato la presenza di possibili oneri non contabilizzati anche riguardo alla prevista istituzione di mense di servizio, specie con riferimento alla circostanza che il diritto a fruizione viene collegato non al rientro pomeridiano, ma alla semplice presenza in servizio.

Sul punto l'ARAN Sicilia, in sede di controdeduzioni, si era limitata ad evidenziare le difficoltà di quantificazione dei predetti oneri, confermando quindi, implicitamente, la loro sussistenza.

I dati e le informazioni assunte a seguito dell'attività istruttoria non consentono, però, di supportare il rilievo mosso. Infatti, l'ammontare degli impegni di competenza e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui riferiti a tutti i capitoli di spesa destinati alla corresponsione dell'indennità di mensa, registrati in ciascuno degli anni del quadriennio 2003-2006, di seguito riportati, evidenzia nel triennio 2003-2005 una tendenza al sostanziale decremento dei livelli di spesa ed un'inversione nel 2006 significativa per quel che attiene il totale complessivo degli impegni, ma di entità decisamente più modesta con riferimento ai pagamenti. Con la conseguenza che, essendo stata data applicazione all'istituto contrattuale dal maggio 2005 (anno nel quale si registra una diminuzione degli impegni e dei pagamenti) e non solo dal 2006 ed in mancanza di ulteriori informazioni (quali ad esempio il

scaricato dal sito www.codir.it

numero dei beneficiari nei diversi anni), risulta non suffragata da elementi certi, o quanto meno univoci, alcuna valutazione in ordine all'impatto finanziario della disposizione in esame.


	<i>Impegni di competenza</i>	<i>Pagamenti in conto competenza ed in conto residui</i>
2003	8.399.321,35	6.356.377,48
2004	8.526.396,49	6.012.566,95
2005	7.069.854,47	5.685.072,19
2006	9.022.203,87	5.898.337,49

3.12. Il previsto riequilibrio delle posizioni economiche

L'attività istruttoria posta in essere non ha consentito di verificare l'effettivo ammontare delle risorse necessarie per il previsto riequilibrio delle posizioni economiche e le modalità di copertura di siffatta spesa (a carico del FAMP o degli ordinari stanziamento di bilancio), non essendo ancora stato raggiunto lo specifico accordo da definirsi in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa.

3.13. Le specifiche norme per il Corpo forestale regionale

Un'ulteriore norma fonte, a giudizio della Corte, di possibili non previsti oneri è costituita dall'art. 110 del CCRL recante norme per il Corpo forestale della Regione. Anche in questo caso, però, gli elementi di giudizio forniti a seguito dell'istruttoria relativi alle somme corrisposte per arretrati, aumenti tabellari e all'indennità di amministrazione, FAMP e collocamento nella posizione economica D4, con effetto dal 1° gennaio 2005, dei sottufficiali con quindici anni di servizio complessivo nel Corpo alla data del 1° dicembre 2001, appaiono non del tutto sufficienti per



scaricato dal sito www.codir.it

una completa valutazione degli effetti scaturenti dalla presente disposizione contrattuale. Si osserva comunque che a fronte degli 80.000 euro circa previsti per la cennata riclassificazione in D4 ne risultano corrisposti 91.368 e che con ogni probabilità il previsto approfondimento degli aspetti giuridici riguardanti il Corpo forestale comporterà ulteriori costi, attualmente non quantificabili, non essendo stato concluso il previsto *iter*.

4. Considerazioni conclusive

A seguito dell'attività istruttoria effettuata, la Corte ha acquisito solo alcuni degli elementi necessari per una completa valutazione degli effetti scaturenti dalla concreta applicazione del menzionato contratto collettivo regionale di lavoro del personale, a tempo indeterminato e determinato, del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, con la conseguenza che non hanno trovato né conferma né smentita alcune delle perplessità in materia di possibili ulteriori costi diretti ed indiretti scaturenti dal contratto collettivo regionale, sollevate dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di certificazione contrattuale.

Le cause vanno ricercate in primo luogo nella difficoltà, se non impossibilità, per l'Amministrazione regionale di contabilizzare esattamente le maggiori spese, anche dirette oltre che indirette, sostenute a seguito dell'entrata in vigore del contratto. Significativa appare la circostanza che non sono stati forniti dati sufficientemente certi neanche con riferimento ai maggiori costi sostenuti a seguito dei previsti adeguamenti tabellari.

Al riguardo la Corte non può che richiamare, ancora una volta, la responsabile attenzione dell'Amministrazione sulla necessità che la

scaricato dal sito www.codir.it

stessa si doti di un sistema informativo, periodicamente aggiornato, in grado di fornire dati affidabili circa il numero dei dipendenti in servizio presso le Amministrazioni del comparto e' gli emolumenti erogati, analogo a quello implementato a livello statale. Nelle more appare necessario e non differibile il ricorso ad un'ulteriore suddivisione dei capitoli di spesa in articoli ed il procedere a periodiche attività di raccolta sistematica dei dati.

Un ulteriore elemento che ha contribuito all'assenza di un quadro di riferimento sufficientemente completo è dato dalla mancata attuazione di una serie di norme contrattuali. Il riferimento è tra gli altri agli istituti dei profili evoluti, del telelavoro, della previdenza complementare e del riequilibrio delle posizioni economiche.

Le informazioni raccolte, pur se incomplete e parziali per le ragioni esposte, consentono, comunque, di effettuare alcune considerazioni di massima. In particolare, evidenziano come alcune delle criticità segnalate abbiano trovato concreto riscontro.

Ci si riferisce ai dati relativi ai costi sostenuti a seguito degli incrementi tabellari registratisi a decorrere dal 2005 che mettono in luce uno scostamento, pur se contenuto, rispetto a quelli preventivati, il che dimostra come le perplessità avanzate dalla Corte in sede di certificazione contrattuale riguardo la completezza e correttezza dei dati utilizzati, sia per la determinazione delle basi salariali, sia per la quantificazione degli oneri complessivi scaturenti dall'accordo, avessero reale fondamento.

Un ulteriore elemento di riflessione è dato dall'incremento notevole, rispetto alle previsioni, dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla produttività in assenza dei presupposti contrattualmente previsti (attivazione di nuovi servizi o di incremento della dotazione organica). Tale ultima circostanza porta a ritenere necessaria un'attenta verifica da parte dell'Amministrazione circa la corretta quantificazione

scaricato dal sito www.codir.it

delle somme destinate al Fondo (*rectius* ai Fondi) di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni al fine di adottare, ove ne ravvisi la necessità, i conseguenziali provvedimenti volti ad evitare l'esborso di somme in assenza dei necessari presupposti di legge e contrattuali.

